APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVE E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Sull'andamento della Gestione, istituita dall'**articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l'anno 2003**, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva nonché il **comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, che ha elevato ad un punto la misura dell'aumento biennale già previsto nella misura di 0,50 punti, dall'articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n.449 sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Per effetto di tale modifica l'aliquota contributiva dovuta per l'assicurazione I. V. S. dagli iscritti alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si attesta al 13,50 per cento, più l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,5 per cento che, già prevista per la tutela della maternità e per l'assegno per il nucleo familiare, dal 1° gennaio 2000 è finalizzata, anche, a far fronte all'onere derivante dall'estensione agli iscritti alla Gestione della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera (articolo 51, comma 1, lettera c), legge n. 488/1999).

Tali aumenti non sono applicabili ai soggetti che, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività tutelata, svolgano altra attività dipendente o autonoma, che determini un rapporto assicurativo-contributivo in regime previdenziale obbligatorio, ovvero per i soggetti che, contemporaneamente alla copertura assicurativa derivante dall'iscrizione alla Gestione separata, siano iscritti presso una diversa gestione pensionistica obbligatoria o siano pensionati.

Per gli iscritti pensionati o già iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria, quindi, l'aliquota contributiva, anche per il 2003, è rimasta invariata al 10 per cento.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori coordinati e continuativi nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2003, nella misura di € 80.391,00 (per l'anno 2002 € 78.507,00).

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è a carico delle imprese committenti che lo effettuano entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi, ed il saldo entro il 31 maggio per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'**articolo 1, comma 2, della legge istitutiva** ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La

disciplina di detta facoltà è contenuta nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2001.

L'**articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n.230**, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;

b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Di conseguenza, dal 1998 agli spedizionieri doganali si applicano tutte le disposizioni normative della Gestione stessa, con l'osservanza delle modalità e termini di pagamento stabiliti per la generalità degli iscritti.

Ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'**art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315** recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L'**articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342**, al comma 1, ha ridefinito i redditi da collaborazioni coordinate e continuative, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma

1 dell'articolo 47 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con decorrenza 1° gennaio 2001.

Il comma 3 del citato articolo 34, dispone che tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Risultano, conseguentemente, modificati i riferimenti alla normativa fiscale contenuti nella citata legge n. 335/1995 e relative disposizioni di attuazione; in particolare, diviene inoperante il rinvio all'articolo 50, comma 8, del TUIR, che, al fine dell'individuazione della base imponibile dei contributi previdenziali, prevista dall'**articolo 1** del **Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 282**, consentiva la riduzione del 5 per cento, a titolo di deduzione forfettaria sui compensi che, complessivamente, raggiungevano l'ammontare massimo di cento milioni di lire.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal citato D. M. n. 282/1996, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

La contribuzione volontaria è effettuata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

L'**articolo 4**, dello stesso decreto, chiarisce che i soggetti in possesso del requisito di sessant'anni, alla data del 1° aprile 1996, che non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui al comma precedente, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

Il **Decreto Ministeriale 4 aprile 2002** per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare, oltre a rimuovere le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ha prodotto la possibilità di considerare realizzato il

requisito del 70 per cento, per i redditi a composizione mista, qualora si raggiunga tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività parasubordinate. Nel corso dell'anno, a seguito di un riesame del problema, si è giunti ad un'interpretazione più estensiva della norma, riconoscendo il diritto alla prestazione anche quando tale reddito misto sia stato conseguito dal solo richiedente anziché dal richiedente e da altro componente del nucleo.

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto all'**articolo 44, comma 6**, in attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi, un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla Gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.

Lo stesso comma stabilisce che affluisca il 10 per cento delle entrate provenienti da coloro che, alla data del 1° dicembre 2002, non potevano beneficiare del regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità per mancanza dei requisiti già previsti dalla previgente normativa e da coloro che avevano una situazione pregressa da regolarizzare per divieto parziale o totale di cumulo.

Il **Decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum – di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – da parte dei superstiti di assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

L'**articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105**, convertito in **legge 11 luglio 2003, n. 170**, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative, debbono essere iscritti alla Gestione dei parasubordinati, con conseguente obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

La **legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'articolo 4**, delega, tra l'altro, il Governo ad emanare disposizioni in materia di disciplina del lavoro coordinato e continuativo ai fini della differenziazione di tale attività dalle prestazioni meramente occasionali, nonché per ricondurre le collaborazioni coordinate e continuative ad uno o più progetti o programmi di lavoro.

Il **decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57** ha emanato il regolamento di attuazione dell'**articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**. Tale decreto, al comma 1 dell'articolo 1, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, per i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, se separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo". La facoltà di **totalizzazione** opera anche a favore dei

superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Infine, si segnala che il **decreto del 20 novembre 2003**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha confermato nella misura definitiva del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2003, già applicato in via previsionale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 16.644 mgl. e uscite per 154.086 mgl.; la differenza fra le due poste di 137.442 mgl., a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in milioni di euro)			
1999	21	120	141	148
2000	20	123	141	141
2001	18	127	143	143
2002	17	133	150	150
2003	17	137	154	154

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2003, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2002.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 1° nota var.ne 2003	PREVENTIVO AGGIORNATO 2003	CONSUNTIVO 2003
	(in migliaia di euro)			
ENTRATE:				
Contributi ordinari	14.039	14.628	12.051	14.306
Quote di partecipazione degli iscritti	243	62	212	116
Redditi e proventi patrimoniali	0	(...)	0	1
Trasferimenti da altre gestioni Inps	25	2	10	20
Poste correttive e compensative di uscite	2.103	620	600	1.283
Entrate non classificabili in altre voci	28	4	2	29
Canone d'uso netto immobili strumentali	3	4	3	3
Variazioni patrimoniali straordinarie	261	0	881	879
Prelievi da accantonamenti vari	9	7	7	7
TOTALE DELLE ENTRATE	**16.711**	**15.327**	**13.766**	**16.644**
Trasferimento dalla G.I.A.S.	**133.043**	**137.984**	**137.387**	**137.442**
TOTALE A PAREGGIO	**149.754**	**153.311**	**151.153**	**154.086**
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	144.010	148.119	146.285	149.257
Trasferimenti passivi	1.783	1.241	1.396	1.363
Spese di amministrazione	978	850	893	1.026
Oneri finanziari	2.934	3.052	2.535	2.364
Oneri tributari	26	34	26	31
Poste correttive e compensative di entrate	18	13	13	7
Uscite non classificabili in altre voci	2	2	5	2
Variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	0	0
Svalutazione e deprezzamenti	3	0	0	36
TOTALE DELLE USCITE	**149.754**	**153.311**	**151.153**	**154.086**

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2003, si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Accertati in complessivi 14.306 mgl., presentano un lieve incremento rispetto al consuntivo dell'anno precedente.

Come riportato nell'allegato n. 2, sono costituiti quasi interamente dal gettito derivante dalle aliquote contributive.

Completano la voce in esame i valori capitali che i datori di lavoro sono tenuti a versare in applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971.

Quote di partecipazione degli iscritti – Pari a 116 mgl., attengono per 94 mgl. ai valori capitali di riscatto. I rimanenti 22 mgl. si riferiscono ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e a quelli connessi con l'estensione su base volontaria del regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 44 della L.289/2002.

Poste correttive e compensative delle uscite – Figurano per 1.283 mgl., riguardano i recuperi di rate di pensione effettuati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci – Accertate in complessivi 29 mgl., comprendono partite di varia natura di cui si fornisce l'analisi nell'allegato n. 3.